

Tipologia:

**FISCO**

Protocollo: **2003812** Data:

**13.03.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE**

**LIBRI SOCIALI ANNO 2012**

ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it), accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.

## **VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2012**

Gentile Associato,

come ogni anno le sole società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.) devono provvedere, **entro venerdì 16 marzo 2012**, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri contabili.

L'ammontare della tassa è determinato nella misura forfetaria di:

- **Euro 309,87**, se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio 2012, ad Euro 516.456,90;
- **Euro 516,46**, se il capitale è superiore, alla data del 1° gennaio 2012, ad Euro 516.456,90.

Si ricorda che anche le società di capitali in liquidazione ordinaria sono tenute al versamento della tassa oggetto della presente circolare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del modello F24, con modalità telematiche ed eventualmente tramite intermediari, indicando il **codice tributo 7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali"** (Sezione Erario) e l'**anno di riferimento** nella forma AAAA (**2012**). L'importo della tassa potrà essere compensato con eventuale crediti disponibili.

### **RAVVEDIMENTO**

In caso di **omesso** o **tardivo versamento** della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** della stessa tassa, con un minimo di € 103 (art. 9, D.P.R. 641/1972).

L'**omesso, insufficiente** o **tardivo** versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il *ravvedimento operoso* (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997 n. 472). In tal caso devono essere versati:

- con il modello F24, la **tassa annuale maggiorata** degli **interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari al **2,5%** (dall'1.1.2012; era l'1,5% fino al 31.12.2011), utilizzando il codice tributo 7085;
- con il modello F23, la **sanzione ridotta** utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6), e la causale SZ (campo 9).

In particolare, la sanzione sarà pari:

- al 10%, se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- al 12,5%, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni ed **entro un anno** dalla scadenza.

Si segnala che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del c.d. **ravvedimento "sprint"** (art. 13, co. 1, D.Lgs 471/1997, - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.

Si ricorda, infine, che la tassa annuale è deducibile ai fini delle imposte IRES e IRAP ed è dovuta a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine.

Cordiali Saluti

**ASSOSNAI**  
La Segreteria

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445  
e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)